

## **Allegato A**

### **1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo**

#### ***Considerazioni generali, di completezza e di coerenza***

- 1.1 Il Comune di Ivrea, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Torino 5 Nord-Est (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara ristretta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11. La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e allegati al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi altresì ulteriori modifiche, generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

#### ***Osservazioni sul bando di gara***

- 1.2 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
- con riferimento alla sezione 11. PARTECIPAZIONE ALLA GARA, si evidenzia che il contenuto è stato riformulato, riportando estensivamente i requisiti di partecipazione indicati all’articolo 10 del decreto 226/11. Inoltre, il numero dei clienti effettivi, considerato dalla stazione appaltante per il calcolo dei requisiti di capacità tecnica ai fini della partecipazione alla gara, è riferito all’anno 2017, benché nella nota giustificativa la stazione appaltante indichi l’anno 2019. In ogni caso tale indicazione risulta difforme da quanto previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il quale prevede che il numero di clienti effettivi sia riferito al 31 dicembre dell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara. Inoltre, la stazione appaltante, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi al d.lgs. 163/06 con le corrispondenti disposizioni ora contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16), ha anche integrato la sezione in analisi e ulteriori sezioni del bando di gara con alcune previsioni contenute nel medesimo decreto legislativo 50/16, non contenute o non richiamate dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
  - con riferimento alla sezione 12. DOMANDA DI AMMISSIONE la stazione appaltante ha introdotto modifiche rispetto al contenuto della medesima sezione del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 al fine di adattarla ad una procedura ristretta per tener conto della modalità telematica di presentazione della domanda, rinviando al disciplinare di gara per maggiori dettagli sulla procedura di partecipazione alla gara a seguito della ricezione della lettera di invito;
  - la sezione 15. APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE è stata modificata introducendo disposizioni di dettaglio in merito ai lavori della

## Allegato A

Commissione di gara e della Commissione giudicatrice, non previste dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11. Parimenti, sono state aggiunte due sezioni, non previste dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, in merito ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA (sezione 16.) e alle MODALITÀ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (sezione 17.);

- nella sezione 18. GARANZIA CONTRATTUALE in merito alla garanzia contrattuale sono state inserite dalla stazione appaltante previsioni aggiuntive rispetto al disposto del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, al fine di, come motivato nella nota giustificativa, adeguare il testo alle disposizioni del decreto – legislativo 50/16;
- nella sezione 19. ONERI GENERALI DI GARA, la stazione appaltante non ha specificato come previsto dalla medesima sezione del Bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 il valore da rimborsare alla stazione appaltante per il tramite del gestore uscente a copertura degli oneri di gara;
- con riferimento alla sezione 20. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA, la stazione appaltante non ha riportato la stima della variazione del valore di rimborso che dovrà essere corrisposto dalla società aggiudicataria fra la data di valutazione del VIR e la data presunta di subentro;

1.3 nella medesima sezione, in aggiunta alle lettere elencate nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, la stazione appaltante ha inserito, senza motivare in nota giustificativa, ulteriori previsioni, riguardanti rispettivamente l'obbligo per il gestore entrante di:

*g. “fornire alla stazione appaltante, secondo termini e modalità da quest'ultima definiti, il riepilogo analitico dei dati di consumo relativi ai contratti di fornitura stipulati dai Comuni facenti parte dell'Ambito”;*

*k. “acquistare la quota parte degli impianti gas di proprietà dei Comuni elencati nell'allegato G “per un importo totale pari a € 114.169,60 corrispondente al valore di inventario nel libro inventari e conto del patrimonio al 31-12-2019 ovvero al valore residuo di libro ammortizzato ai sensi del D.lgs 118/2011 alla data di effettivo trasferimento degli impianti.”.*

1.4 In relazione a quanto riportato al precedente punto 1.3, si osserva quanto segue:

- lettera g.: viene posto in capo all'impresa distributrice l'obbligo di fornire dati che riguardano rapporti intercorrenti tra i Comuni e i venditori;
- lettera k.: relativamente ai cespiti di proprietà comunale, con la comunicazione del 28 aprile 2021, la stazione appaltante ha comunicato agli Uffici dell'Autorità che per “i Comuni di Castellamonte, Ozegna, Samone e Val Di Chy, (...) le relative immobilizzazioni non sono state comunicate ad ARERA e pertanto detti cespiti non trovano riconoscimento ai fini tariffari. I valori riportati nel suddetto Allegato G sono quelli espressi dai rispettivi Enti Comunali” che, come meglio precisato nella

## **Allegato A**

comunicazione della stazione appaltante del 28 giugno 2021, per i Comuni di Castellamonte, Ozegna e Samone sono stati rispettivamente determinati in base a perizie di stima. In relazione a quanto sopra, si fa presente che, come anche precisato dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 30 aprile 2021, ai fini tariffari possono essere riconosciuti solamente incrementi patrimoniali il cui valore è costituito dal costo di acquisizione del cespite ovvero il costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della RTDG 2020- 2025.

- 1.5 Si osserva che nel bando di gara non viene indicata la presenza di un contenzioso in essere sul valore di rimborso per i Comuni di Piverone, Roppolo e Viverone, come previsto dall'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ambito di Ivrea)***

- 1.6 La stazione appaltante non ha evidenziato la data di inizio metanizzazione per i Comuni la cui metanizzazione è oggetto di gara. Inoltre, al fine di garantire maggiore chiarezza come motivato nella nota giustificativa, la stazione appaltante ha aggiunto al contenuto dell'Allegato A tipo previsto dal decreto 226/11 due ulteriori sezioni che riportano, per ciascun Comune dell'Atem, rispettivamente se il gestore uscente sia stato individuato prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 164/00, nonché la data di scadenza della concessione *ope-legis*.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)***

- 1.7 Rispetto ai *file* resi disponibili dalla stazione appaltante si osserva che:
- la stazione appaltante ha reso disponibili i dati con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019, ad eccezione dei valori di rimborso dei Comuni dell'Atem, riferiti al 31 dicembre 2016. E' opportuno che in sede di pubblicazione del bando siano riportati tali valori relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11.
- 1.8 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.
- 1.9 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespite e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della RTDG 2020-2025. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, della medesima RTDG 2020-2025, nel caso in cui non siano

## **Allegato A**

disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione standard definita con determinazione n. 3/2020-DIEU.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)***

- 1.10 L'elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione per singolo Comune non è ripartito per Comune, come previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera f, del decreto 226/11. Sul punto la stazione appaltante ha evidenziato nella nota giustificativa come la maggior parte dei dipendenti eserciti le proprie mansioni su tutti i Comuni gestiti dal medesimo gestore, rendendo impossibile la ripartizione per singolo Comune.
- 1.11 La stazione appaltante ha riportato il numero di addetti alla gestione e il numero di punti di riconsegna per i Comuni al 31 dicembre 2019, in difformità rispetto alle previsioni di cui all'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)***

- 1.12 Nessuna osservazione.

### ***Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.***

- 1.13 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva quanto segue:
- relativamente al criterio A1 (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A1, "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità"), come diversamente indicato in nota giustificativa, la stazione appaltante:
    - non ha eliminato l'inciso "*nella misura riconosciuta in tariffa*" per la definizione della quota annua di ammortamento utile a calcolare il valore massimo dello sconto tariffario, come invece previsto nella FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dello Sviluppo Economico (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell'Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i);
    - non ha reso coerente la previsione in merito alla quantificazione in termini assoluti dello sconto tariffario con i contenuti della sopra

## **Allegato A**

citata FAQ, nella quale il medesimo Ministero ha specificato che l'ultimo capoverso del punto A1 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 vada letto come segue....”*In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore del uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all’art. 5, comma 16, del DM 226/2011 e s.m.i; sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.*”

- 1.14 Relativamente al criterio A.5. “Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli enti Locali concedenti”, dove si prevede che l’impresa si impegni a corrispondere annualmente a tutti gli Enti locali la percentuale A della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, la stazione appaltante ha omesso di inserire di seguito “*e della relativa quota di ammortamento annuale*”, senza peraltro motivare in nota giustificativa.

## **2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11**

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

## **3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l’analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11**

- 3.1 Le giustificazioni apportate dalla stazione appaltante per la suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2. e A.3. risultano in generale coerenti con le previsioni dell’articolo 13, comma 3, del decreto 226/11, che prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione.

La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (punti 3 su 5) e un punteggio minore per il criterio A.3. (2 punti su 5). Tale scelta, motivata in nota giustificativa, risulta coerente con il grado di metanizzazione del territorio dell’Atem.

- 3.2 Nel criterio A.3. la stazione appaltante ha riportato quanto segue: “*In caso di estensioni della rete di distribuzione lo schema di Contratto di servizio prevede l’impegno dell’impresa concessionaria ad estendere la rete nei Comuni già metanizzati, anche se non previsto inizialmente nel piano di sviluppo degli impianti, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un cliente finale, che richieda l’allacciamento e l’attivazione della fornitura, per ogni 25 (Mr) metri di nuove condotte.*”. In merito si rimanda alle considerazioni di cui al Capitolo 6.

## **Allegato A**

- 3.3 Nel criterio A.3. la stazione appaltante ha inserito una nota in cui precisa che il parametro individuato sarà applicato anche ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo. Tale precisazione sembra individuare una condizione minima di sviluppo, in relazione alla quale si rimanda alle considerazioni di cui al Capitolo 6.
- 3.4 Nel medesimo criterio A.3. la stazione appaltante ha individuato il limite massimo, pari a 50 m, ai metri di rete di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, oltre il quale non viene attribuito un punteggio addizionale. Tale scelta viene motivata dalla stazione appaltante nella nota giustificativa: *“E’ stato inserito un limite offribile per l’attribuzione del punteggio al fine di non valutare offerte non coerenti con le esigenze di estensioni delle reti con conseguente distorsione nella comparazione per l’attribuzione dei punteggi e richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti con effetto negativo sulla redditività economica dell’impresa a discapito della qualità del servizio; il limite è coerente con i valori analoghi fissati nel documento guida e con il rapporto fra la lunghezza e pdr totali dell’attem pari a circa 17,7 ml/ut.”*. Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risulta peraltro disponibile la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, come indicato nell’articolo 13, comma 3, del decreto 226/11.
- 3.5 Il criterio A.4. è stato omissivo. Nella nota giustificativa tale omissione è stata giustificata in quanto non sono presenti Comuni in condizioni di disagio.

## **4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11**

- 4.1 Nessuna osservazione.

## **5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11**

- 5.1 Con riferimento al criterio C.1 “Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti”, l’attribuzione di 20 punti agli interventi di estensione e potenziamento non risulta coerente con il grado di metanizzazione e con le scelte operate in relazione all’attribuzione dei punteggi ai criteri A.2. e A.3. (cfr 3.1).
- 5.2 La stazione appaltante ha erroneamente connotato con la sigla C.3 il criterio C.2 “Valutazioni degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti”, riportato nel disciplinare tipo di cui al decreto 226/11.

## **6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante**

*Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari*

## Allegato A

- 6.1 Secondo quanto indicato nell'articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 *“Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all’uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.”*
- 6.2 Nel documento Linee guida programmatiche d’ambito la stazione appaltante identifica le condizioni minime di sviluppo per interventi di estensione delle reti di distribuzione in ciascun Comune, distinguendo (1) zone del territorio Comunale residenziali dove esiste già l’edificato e (2) zone di nuove reti a servizio di nuclei abitati. Per le zone di tipo (1) le condizioni minime sono pari a 20 ml/pdr, per i Comuni non disagiati, mentre per i Comuni disagiati le condizioni minime di sviluppo sono pari a 25 metri/pdr. Per le zone di tipo (2) le condizioni minime sono identiche, rispettivamente per i Comuni non disagiati e disagiati, a quelle sopra evidenziate per le zone del territorio Comunale residenziali dove esiste già l’edificato.
- La stazione appaltante inoltre specifica, per le zone di tipo (2), quanto segue.....*“In tal caso, ove occorra, saranno realizzate condotte in media pressione di avvicinamento ai nuclei se è garantito un consumo annuo minimo di gas (almeno 50.000 mc/anno) e la lunghezza delle condotte non sia superiore a una determinata quantità per punto di riconsegna (25 metri/pdr).”*
- 6.3 Inoltre la stazione appaltante specifica, in relazione ai territori dei Comuni non metanizzati e/o con distribuzione a rete di GPL, che.....*“si procederà prima alla valutazione di fattibilità tecnica dei singoli interventi e poi, se questa avrà dato esito positivo, si procederà alla valutazione economica; saranno ritenuti ammissibili e inseribili nel documento guida gli interventi il cui costo stimato a carico del futuro gestore d’ambito non supera un prefissato valore per utente (3000 euro/utente).”*
- 6.4 In relazione alle analisi costi-benefici, nelle precisazioni fornite nel Documento integrativo trasmesso dalla stazione appaltante in data 28 aprile 2021, avente per oggetto approfondimenti relativi alle modalità di svolgimento delle analisi costi-benefici, la medesima stazione appaltante:
- ammette senza analisi costi-benefici l’insieme degli interventi che, una volta effettuato, rende la densità media dell’ambito territoriale non superiore a una soglia prefissata;
  - ammette senza analisi costi-benefici l’insieme degli interventi che, una volta effettuato, rende la densità media nel Comune non superiore al livello di partenza;
  - per gli interventi che non rispettano i due criteri sopra identificati prevede un’analisi costi-benefici unificata.
- 6.5 Con riferimento alle lettere a., b. e c. del precedente paragrafo 6.4, l’approccio seguito dalla stazione appaltante non è condivisibile, sia in quanto ai fini

## **Allegato A**

dell'analisi costi-benefici sono considerati aggregati di interventi di sviluppo e non singoli interventi sia in quanto sono considerati valori delle condizioni minime di sviluppo superiori rispetto a quelli già indicati come congrui dall'Autorità.

Al riguardo l'Autorità ha infatti già espresso il proprio orientamento nell'Appendice 2 del documento per la consultazione 410/2019/R/gas, Parte III, paragrafo 8.1, nella quale, in merito al processo di articolazione dell'analisi costi-benefici e alla valutazione degli interventi che non rientrano nelle condizioni minime di sviluppo stabilite dall'Autorità, è indicato che l'analisi-costi benefici deve essere condotta alla scala del singolo intervento, considerato come *stand-alone*. Inoltre, possono essere ammessi ai riconoscimenti tariffari senza analisi costi-benefici i singoli interventi che rispettino le condizioni minime di sviluppo considerate congrue dall'Autorità, segnatamente 10 metri per utente nei Comuni siti in aree non disagiate e 25 metri per utente per Comuni in aree disagiate (parzialmente montane o montane). In merito a quanto riportato nel paragrafo 6.2 si rammenta che le citate condizioni minime di sviluppo ritenute congrue devono essere valutate considerando tutte le condotte realizzate, indipendentemente dalla specie delle medesime condotte (livello di pressione).

- 6.6 E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114-ter del decreto – legge 34/20, secondo cui si considerano efficienti e già valutati positivamente, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori, le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei Comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti nei Comuni da metanizzare che siano contemporaneamente appartenenti alla zona climatica F (ai sensi del dPR. 412/93), e classificati come territori montani ai sensi della legge 1102/71.
- 6.7 Con la deliberazione 435/2020/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 114-ter del decreto-legge 34/20 in materia di riconoscimento degli investimenti nei Comuni della zona climatica F di cui al dPR 412/93, classificati come territori montani *ex lege* 1102/71, nonché nei Comuni individuati nella deliberazione CIPE 5/2015.

## **7 Altre osservazioni**

### ***Contratto di servizio***

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune clausole difformi da quelle contenute nel contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio "*sulla base di un contratto tipo*", sia dalla *ratio* della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all'ente locale, ossia l'autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto

## **Allegato A**

- del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 Di seguito si richiamano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune modifiche introdotte nel contratto di servizio.
- 7.5 Alla lettera a) delle premesse manca il riferimento all'articolo 15, comma 10 del decreto 226/11, in relazione al primo periodo di concessione.
- 7.6 All'articolo 8, al comma 4, è stato introdotto un periodo al fine di tener conto della alienazione delle reti di proprietà degli enti locali che stabilisce che il gestore entrante versi ai Comuni le somme di cui all'allegato G al bando di gara per il trasferimento della quota parte degli impianti di proprietà comunale al gestore entrante medesimo.
- 7.7 All'articolo 10, comma 9 viene prevista l'introduzione di un allegato 11 al contratto di servizio contenente il prezzario per la valutazione degli investimenti materiali.
- 7.8 Al secondo comma dell'articolo 13 viene aggiunta una precisazione per cui, qualora il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali non risulti approvato, i rinterri e i ripristini debbano essere effettuati nel rispetto dei requisiti minimi individuati nell'allegato 12 al contratto di servizio.
- 7.9 È stato aggiunto un comma 13 all'articolo 16 che prevede che il gestore debba fornire al delegato, secondo termini e modalità da quest'ultimo definiti, il riepilogo analitico dei dati di consumo relativi ai contratti di fornitura stipulati dai Comuni facenti parte dell'Ambito.